



Segreteria FEI - 00153 Roma - Piazza G.G. Belli, 2
tel. 065866409 - fax 065812750
e-mail: fei@confcommercio.it

Presidente: 00149 - Roma - Via P. Maroncelli, 54
tel./fax 0655280704 - tel./fax 0655265296 feiroma@tin.it



Il Presidente

Roma 12 marzo 2004

Ai soggetti interessati alla regolamentazione del settore erboristico LORO SEDI

“**CHI SI LODA SI IMBRODA**“, così recita un vecchio proverbio che ci è venuto in mente leggendo la *Lettera agli erboristi* che l'UNERBE ha inviato il 1° marzo u.s.

Ad una prima pagina piena di buone e tutte condivisibili intenzioni ne segue infatti una seconda che alimenta un'inutile polemica senza offrire all'erborista che legge alcun dato reale su cui ragionare ed anzi mistifica la realtà piegandola alle proprie convinzioni che, a nostro parere, sono prive di fondamento .

La FEI non intende seguire l'UNERBE su questa strada e quindi, in questo commento, ci limiteremo esclusivamente a far parlare i fatti, evitando accuratamente di porci su un piano di polemica ad ogni costo che sicuramente non giova a nessuno e che non riteniamo utile alimentare.

Ne abbiamo l'occasione dato che finalmente l'UNERBE ha reso pubblici, anche al di fuori dell'ambito dei propri iscritti, i propri ultimi emendamenti al Testo Unificato, attualmente all'esame dell'Aula, e quindi possiamo agevolmente riflettere sulle conseguenze a cui condurrebbe l'approvazione di una legge così impostata.

Questa legge costituirebbe semplicemente un riconoscimento *formale* della figura professionale dell'erborista senza che gli siano dati strumenti e contenuti *reali* per lo svolgimento della professione. Sì, perché tutti sappiamo perfettamente che a livello europeo sono in corso di stesura le tabelle delle piante relative agli integratori alimentari e quelle relative ai futuri *farmaci vegetali tradizionali*. Sappiamo anche che in Italia è in vigore la Circolare n.°3 del luglio 2002 del Ministero della Salute che definisce integratori alimentari prodotti anche a sola base di piante, in anticipo, così ci è stato detto, su eventuali future norme europee. Ebbene, una legge di rinnovo del settore erboristico italiano non può evitare di confrontarsi con questi dati.

Se non si parte da una lista di piante esclusivamente negativa, in riferimento ad un dato obiettivo di esclusione (*le piante eroiche*), e non si lasciano tutte le altre piante officinali nell'ambito di competenza dell'erborista, come è ipotizzabile uno sviluppo *professionale* dell'erboristeria italiana? Quale sarà il criterio della lista positiva proposta negli emendamenti UNERBE? Nessuno lo sa né

l'ha detto, ma non chiarire questo punto fondamentale significa nei fatti avallare una legge a scatola chiusa, senza sapere quali sorprese ci riserverà.

In un campo in rapida evoluzione come il nostro, e nel quale proprio ora inizia a svilupparsi finalmente la ricerca scientifica, che può mettere a disposizione della professione erbe nuove e efficaci, insieme a nuove conoscenze su quelle tradizionali, accettare addirittura alla cieca una lista positiva significa legarci le mani, condannarci a vivacchiare in un angolino ristretto, baciando le mani a chi magnanimamente ogni tanto si degnerebbe di concederci qualche erba in più. Naturalmente quelle che non interessano a altre categorie perché meno lucrose ed efficaci.

“ Senza un riconoscimento legislativo della professione, chiunque ora può vendere in particolare *le piante officinali*, simbolo e base della nostra identità” scrive l'UNERBE nella sua Lettera agli erboristi. Bellissime parole che fanno pensare ad un possibile futuro diverso che, però, purtroppo esiste solo nell'immaginazione di chi ha scritto quella frase, mentre la realtà apre scenari completamente diversi.

Oggi, con le norme del '31 in vigore e giurisprudenza successiva, occorre il diploma di erborista per la miscelazione estemporanea di erbe officinali sfuse, mentre i prodotti preconfezionati, anche a sola base di piante, sono di libera vendita in quanto classificati come alimentari o integratori alimentari.

Con una nuova legislazione che accogliesse anche in pieno tutti gli emendamenti UNERBE, che cosa cambierebbe? Assolutamente nulla. Ci sarebbe piuttosto un peggioramento, in quanto la miscelazione estemporanea delle piante non potrebbe più essere fatta al banco, come tradizionalmente avviene. Ciò significa che dovremo ogni volta assentarci per andare in un ambiente attiguo, con tutti i problemi che ciò comporta, soprattutto nei piccoli esercizi. Per quanto riguarda il preconfezionato non ci potrebbe essere alcun mutamento di distribuzione, visto che le norme in vigore sono quelle che già conosciamo.

Perché quindi appoggiare una legge con questi contenuti, che non tiene in alcun conto il nuovo titolo di studio necessario per svolgere la professione, la laurea triennale, rimandando ad un futuro quanto mai aleatorio e nebuloso richieste maggiormente qualificanti? Questa legge non comporta nessuna specifica prerogativa professionale ai laureati, i quali già ora si domandano a che pro hanno dovuto spendere tempo e denaro per conseguire il titolo di Erborista. Inoltre peggiorerebbe sicuramente l'attuale situazione dei tanti erboristi in attività.

In sostanza, la FEI non condivide la posizione UNERBE perché non la ritiene idonea neppure a mantenere l'attuale spazio operativo della professione, figuriamoci poi a permetterle uno sviluppo qualificato rispetto al titolo di studio e ai futuri assetti normativi europei!

E' il nostro un giudizio politico-sindacale diverso da quello UNERBE, che noi comunque rispettiamo, pur ritenendolo errato; evitiamo quindi di porci sul piano del turpiloquio che non fa onore in primis a chi lo fa.

Non ci è per niente chiaro per quale motivo, dopo aver atteso per oltre vent'anni una legge giusta ed adeguata ai tempi, dovremmo oggi avallarne una che nasce già con una impostazione inattuale, obsoleta, punitiva, non qualificante per la professione. La mistica della legge per la legge non ci interessa; al contrario, una cattiva legge costituirebbe per la professione un macigno ben più difficile da rimuovere che non un cattivo disegno di legge.

La lunga strada che abbiamo davanti, a cui accenna l'UNERBE, va imboccata subito, senza l'illusione di arrivarvi ugualmente anche attraverso sentieri tortuosi che ci condurrebbero solo fuori strada.

Questa è l'opinione della FEI che comunque, nella critica all'impostazione del Testo Unificato, non è sola: essa è affiancata da tutte le componenti rappresentative a livello universitario, dalla Conferenza dei Presidi di Farmacia a quella dei Presidenti dei Corsi di Laurea in Tecniche Erboristiche, agli studenti degli stessi corsi riuniti nella STEI.

Possibile che tutte queste componenti agiscano in modo “ demenziale e colpevole”, mentre la sola UNERBE si salvi?

Agli erboristi le conclusioni.

Il Presidente Nazionale F.E.I. – Confcommercio



Osservazioni della Federazione Erboristi Italiani agli ultimi emendamenti proposti da UNERBE.

Art.1 – Oggetto

Si insiste sul riconoscimento professionale dell'erborista, cosa saggia e giusta, ma poi nel prosieguo del documento non troviamo alcun riferimento al modo in cui tale professionalità possa esplicarsi. Le norme restrittive, dalla mancanza di certezze sulle piante vendibili, alla pressoché impossibilità di miscelazione, all'assenza di un laboratorio autorizzato, non fanno altro che mortificare questa tanto sventagliata professionalità.

Art.1 – comma 2

Si insiste sul fatto che questa legge non si applica alle piante e derivati e prodotti già disciplinati da direttive europee o regolamenti nazionali. Riteniamo queste precisazioni assolutamente pleonastiche, infatti se l'oggetto di questa “non applicazione” è già normato da altre leggi, perché continuare a ribadirlo? Cosa si teme? Chi ha paura che vengano toccati gli integratori alimentari costituiti da sole piante officinali? Se questa è la legge sulla regolamentazione del settore erboristico perché continuare con queste precisazioni? Le risposte sono molteplici. Ne diamo solo una: nessuno sarà più interessato a produrre il prodotto erboristico, se permangono i contenuti di questa legge, ma l'integratore sì quello si farà, tanto potrà essere venduto ovunque e da chiunque, alla faccia della professionalità dell'erborista.

Art. 2 - Definizioni

Comma 1

Qui veramente non capiamo: si legge che i prodotti erboristici sono quelli “realizzabili dall'erborista in erboristeria e dal farmacista in farmacia...”, non ci sembra si faccia riferimento ai prodotti confezionati, dove sono finiti, se in seguito viene normata la loro produzione?

Dove dovrebbe produrli l'erborista?

Art.3 – Tabelle

A nostro avviso, continuare ad avallare l'indicazione di una sola tabella positiva e non invece una lista esclusivamente negativa, contenente le piante tossiche a qualsiasi dosaggio, mette a continuo rischio tutte le piante vendute in erboristeria e non lascia agli erboristi alcun margine per una eventuale contestazione, non essendo definito alcun criterio oggettivo. Rende inoltre estremamente lento e macchinoso l'inserimento di una nuova pianta nella lista.

Art. 4 – Sviluppo della coltivazione delle piante officinali.

Non ci si oppone all'assimilazione della coltivazione delle piante officinali a qualsiasi attività agricola e addirittura si autorizza automaticamente l'azienda coltivatrice alla prima trasformazione. La FEI ritiene invece necessario almeno un controllo sul processo da parte dell'erborista qualificato. Oltre a garantire una buona materia prima di partenza si offrirebbe uno sbocco professionale all'erborista che non voglia gestire un'attività commerciale.

L'UNERBE propone un articolo 4 bis (Competenze), dove al comma 3 forse si dimentica di precisare che sono di competenza dell'erborista oltre che la lavorazione, trasformazione, miscelazione, confezionamento estemporaneo e commercializzazione al dettaglio delle piante e delle relative droghe anche i derivati (importante o no?).

Si elimina inoltre, con questo articolo, la possibilità di svolgere la miscelazione delle erbe al banco, come tradizionalmente è sempre avvenuto e come è necessario che continui ad avvenire.

Si fa riferimento, non più al laboratorio erboristico autorizzato (attivabile o meno dall'erborista), ma si impone che la lavorazione, trasformazione e confezionamento estemporaneo delle piante e derivati debbano avvenire in "appropriate aree separate, dotate di requisiti igienico sanitari".

Cosa sono queste presunte aree? Il termine è troppo generico. Si tratta forse di strane cappe aspiranti di cui ogni tanto si sente parlare, o di aree ricavate all'interno del negozio, e per chi il negozio lo ha già strutturato da anni? Il caos è assoluto.

Ci sembra solo che in questo modo invece di favorirla la miscelazione la si elimina, o quantomeno la si limita fortemente, pensiamo solo a quelle erboristerie, che sono la maggior parte, con un solo addetto e con piccoli locali.

No cari amici, la miscelazione deve essere liberamente attuabile al banco di vendita, a prescindere o meno dalla presenza di un laboratorio o di "aree separate" non possiamo tornare indietro.

La chiarezza deve essere assoluta su questi argomenti di fondamentale importanza.

Art.5 - Autorizzazioni

Si parla di norme per la produzione di prodotti erboristici preconfezionati, ma l'emendamento UNERBE all'art. 2 (Definizioni) non prevede che i prodotti erboristici siano solo quelli preparati dall'erborista e dal farmacista, in erboristeria e farmacia?

Al comma 2 ecco emergere un emendamento che è sicuramente strano che sia stato indicato proprio da UNERBE; in sostanza si afferma che l'autorizzazione alla produzione di prodotti erboristici preconfezionati è soggetta a procedura autorizzatoria ai sensi del decreto legislativo n.111/1992, lo stesso che fa riferimento agli integratori alimentari, ma allora stiamo parlando di prodotti erboristici o no?

Perché questo emendamento è stato presentato da UNERBE?

Concordiamo invece, con la possibilità che anche il diplomato del '31 possa ricoprire l'incarico di direttore tecnico, per la produzione di prodotti erboristici.

Art. 6 – Preparazione dei prodotti erboristici sfusi.

L'UNERBE qui ribadisce che la preparazione dei prodotti erboristici sfusi deve avvenire in aree separate, senza prevedere l'eccezione per la vendita delle erbe essiccate singole né per la miscelazione direttamente al banco.

In realtà l'idoneità dei locali dovrebbe automaticamente garantire l'idoneità allo svolgimento della professione, senza ulteriori limitazioni, come avviene per tutte le altre attività commerciali dove c'è manipolazione di sostanze. L'area separata dovrebbe essere necessaria solo per la preparazione e manipolazione dei derivati (ma perché allora non chiamarla più realisticamente laboratorio?) Questo vorrebbe sia il buon senso, sia la necessità di mantenere la caratterizzazione della professione, oltre che ovviamente la concreta possibilità di poterla praticare.

In buona sostanza noi crediamo, che se effettivamente questo emendamento venisse accolto si farebbe un grande favore a quelle aziende che offrono miscele di erbe già dosate e confezionate con buona pace della tutela della libera miscelazione.

Art. 8 – Vendita all'ingrosso

Per non appesantire questo documento, evitiamo di commentare questo articolo, prendiamo solo atto che vi sono state introdotte specifiche, rispetto ai requisiti tecnici delle piante officinali indicati da FEI.

Art. 8bis – Vendita in erboristeria

Anche qui notiamo un notevole appesantimento riguardo l'etichettatura dei prodotti erboristici venduti allo stato sfuso, la vendita dei prodotti allo stato sfuso è già regolamentata da altre leggi, forse era meglio far riferimento a quelle.

Art. 9 – Etichettatura

Concordiamo ovviamente con l'emendamento in cui si propone la sostituzione della dicitura: "prodotto erboristico, perciò senza attività terapeutica documentata" con la dizione "prodotto erboristico".

Art.10 – Immissione in commercio

Anche qui si insiste col far riferimento al decreto legislativo n.111/92, quello degli integratori alimentari, questi prodotti erboristici non riescono proprio ad identificarsi con loro stessi.

Art.11 – Commercio al dettaglio

Qui vogliamo commentare la mancanza di un emendamento, infatti al comma 2 del Testo Unificato si accettano altre classi di laurea senza limitarsi a quelle contemplanti una specifica preparazione ed un percorso formativo in materie erboristiche. Ciò è estremamente penalizzante in particolar modo per i laureati in T.E. che non vedono valorizzato in modo adeguato il loro titolo di studio. Ed anche per i clienti delle erboristerie che rischiano di non trovare adeguate garanzie professionali specifiche all'interno dell'erboristeria.

Art. 11 bis – Registri professionali degli erboristi

L'idea è buona e supportata anche dalla nostra Federazione, ci chiediamo solo, alla luce di questo Testo Unificato, che distrugge l'erborista e la sua attività a cosa serve un registro professionale.

Ad ogni buon conto sarebbe meglio far riferimento ad un Registro Nazionale. Infatti tenendo conto della presa di posizione della Consulta in merito alla legiferazione in materia di professioni sanitarie, che ribadisce che è esclusivamente statale la competenza a riguardo, sarebbe opportuna l'istituzione di un albo nazionale degli erboristi presso il Ministero della Salute. Questo per indirizzare decisamente la figura professionale nel senso che le è proprio, quello dell'operatore sanitario specialista nel campo delle piante officinali e del mantenimento del benessere attraverso esse.

Art. 21 – Sanzioni

Non è previsto l'abuso di esercizio della professione di erborista.

Questi in sintesi alcuni commenti agli emendamenti presentati dall'UNERBE, malgrado tutto riteniamo e ribadiamo ancora una volta che questo testo unificato è per noi da rigettare in toto, in quanto qualsiasi emendamento proposto, a prescindere dal fatto che venga recepito o meno, non cambia la sostanza delle cose: l'erborista e la sua attività non vengono assolutamente valorizzate anzi ci si impongono delle restrizioni e delle penalizzazioni che l'erborista e il settore intero non meritano e per la parte che compete alla F.E.I. non accettabili.

“Le battaglie di parte, false e meschine, non fanno parte del nostro modo di impegnare il tempo...”, queste sono le parole conclusive della lettera agli erboristi dell'UNERBE e siccome ci sentiamo tirati in causa, in primis rimandiamo al mittente il riferimento alla falsità e alla meschinità, ma per quanto riguarda “le battaglie di parte”, NOI della F.E.I. siamo orgogliosi di portarle avanti impegnando il nostro tempo specie se la parte è quella degli ERBORISTI.

FEDERAZIONE ERBORISTI ITALIANI